

PROCEDURA APERTA

AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 E SS.MM.II

SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA E  
PRODUZIONE GRAFICA DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA

CIG: [●] – CUP [●]

## INDICE DEL DISCIPLINARE

|           |                                                                 |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 -  | PREMESSA .....                                                  | 3  |
| Art. 2 -  | PIATTAFORMA.....                                                | 3  |
| Art. 3 -  | DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI.....         | 5  |
| Art. 4 -  | OGGETTO, IMPORTO, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....           | 6  |
| Art. 5 -  | OPERATORI ECONOMICI E FORME DI PARTECIPAZIONE .....             | 7  |
| Art. 6 -  | REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE.....         | 8  |
| Art. 7 -  | REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....              | 9  |
|           | Requisiti di idoneità professionale.....                        | 9  |
|           | Requisiti di capacità tecnica e professionale .....             | 9  |
| Art. 8 -  | CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ..... | 10 |
| Art. 9 -  | AVVALIMENTO.....                                                | 10 |
| Art. 10 - | SUBAPPALTO .....                                                | 12 |
| Art. 11 - | GARANZIA PROVVISORIA .....                                      | 12 |
| Art. 12 - | SOPRALLUOGO.....                                                | 12 |
| Art. 13 - | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....               | 12 |
| Art. 14 - | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .....            | 12 |
| Art. 15 - | SOCCORSO ISTRUTTORIO .....                                      | 14 |
| Art. 16 - | DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....  | 15 |
|           | A - Domanda di partecipazione .....                             | 16 |
|           | B - Documento di gara unico europeo .....                       | 16 |
|           | C- Documentazione da presentare in casi specifici .....         | 17 |
| Art. 17 - | OFFERTA TECNICA .....                                           | 19 |
| Art. 18 - | OFFERTA ECONOMICA .....                                         | 19 |
| Art. 19 - | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....                                | 20 |
| Art. 20 - | COMMISSIONE GIUDICATRICE.....                                   | 24 |
| Art. 21 - | SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....                      | 25 |
| Art. 22 - | VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....                    | 25 |
| Art. 23 - | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....           | 25 |
| Art. 24 - | VERIFICA DI ANOMALIA.....                                       | 26 |
| Art. 25 - | AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....                    | 27 |
| Art. 26 - | TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....                        | 28 |
| Art. 27 - | CODICE DI COMPORTAMENTO.....                                    | 29 |
| Art. 28 - | ACCESSO AGLI ATTI .....                                         | 29 |
| Art. 29 - | DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....                            | 29 |
| Art. 30 - | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....                            | 29 |
| Art. 31 - | CLAUSOLE FINALI .....                                           | 29 |

## Art. 1 - PREMESSA

1. Con decisione a contrarre G/85 del 14/10/2026, l'Ordine degli Psicologi della Toscana (di seguito: 'Stazione Appaltante' o 'Ordine') ha deliberato di affidare il servizio di comunicazione dell'Ordine, articolato nelle tre aree di seguito indicate (i) ufficio stampa; (ii) gestione dei social media; (iii) produzione grafica e multimediale, secondo quanto meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto.
2. La procedura si svolge in modalità interamente telematica sulla piattaforma START, accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>
3. La procedura di affidamento e il contratto sono disciplinati dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: **Codice** dei contratti pubblici (in seguito: solo **Codice**).
4. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del **Codice**, svolta in modalità telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 del **Codice**.
5. La durata del procedimento prevista è pari a 2 mesi dalla pubblicazione del bando.
6. La Stazione Appaltante è l'Ordine degli Psicologi della Toscana con sede in Via Panciatichi, 38/5 - Firenze (FI) - C.F. 92009700458 - tel. n. 055-41.65.15 - <https://www.ordinepsicologitoscana.it/> - e-mail [mail@psicologia.toscana.it](mailto:mail@psicologia.toscana.it) – PEC [psicologi.toscana@pec.it](mailto:psicologi.toscana@pec.it).
7. Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del **Codice**, è Benedetta Luchini.

## Art. 2 - PIATTAFORMA

### 2.1 Piattaforma telematica di negoziazione

1. La gara è espletata mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale START (di seguito, anche 'PAD'). L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.
2. L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
3. La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
  - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
  - utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento <https://start.toscana.it/site-references/instruction>
4. In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità

dello stesso e del momento in cui si verifica.

5. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione Appaltante <https://www.ordinepsicologitoscana.it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non si procederà alla pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né alla riedizione della procedura.
6. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
7. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
8. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
9. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
10. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
11. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
12. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **2.2 Dotazioni tecniche**

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche consultabili all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/progetto> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.
2. In ogni caso è indispensabile:
  - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
  - b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
  - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **2.3 Identificazione**

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 3 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

### **3.1 Documenti di Gara**

1. La procedura è disciplinata dai seguenti documenti:
  - a. bando di gara;
  - b. disciplinare di gara;
  - c. capitolato speciale;
  - d. documento di gara unico europeo;
  - e. istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente <https://www.ordinepsicologitoscana.it/amministrazione-trasparente.php>

### **3.2 Chiarimenti**

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.
2. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.
4. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione 'Chiarimenti'. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.
5. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **3.3 Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD.
2. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'art. 23 avvengono sulla Piattaforma.
3. In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
4. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
5. In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
6. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 4 - OGGETTO, IMPORTO, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> |
|------------------------------------------------------------------|

1. L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le tre prestazioni oggetto del servizio (ufficio stampa, gestione dei social media, produzione grafica) sono tra loro strettamente connesse e richiedono un coordinamento unitario dei contenuti, omogeneità stilistica e rapidità di esecuzione.
2. L'importo a base di gara è pari a Euro 68.000,00 oltre IVA.

3. Trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9 del Codice, non è obbligatoria l'indicazione nell'offerta dei costi relativi alla manodopera, nonché degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. La durata dell'appalto è pari a 24 mesi, ddal 1/1/2027 al 31/12/2028
5. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del **Codice**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, il corrispettivo contrattuale è soggetto a revisione dei prezzi, secondo le condizioni e le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 5 - OPERATORI ECONOMICI E FORME DI PARTECIPAZIONE**

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del **Codice**.
3. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere B, C e D del **Codice** che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
4. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
5. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del **Codice**.
6. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
7. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
  - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
  - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
  - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
  - partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. B, C e D del **Codice** che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
8. Nel caso venga accertato quanto previsto al comma precedente, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza

non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

9. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera G del **Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

#### **Art. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
2. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
3. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
4. Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Sono esclusi, altresì, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

#### **Self cleaning**

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
7. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del **Codice**;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
8. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del **Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.
  9. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
  10. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
  11. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
  12. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del **Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

#### Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
2. La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 25. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

##### Requisiti di idoneità professionale

3. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
4. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del **Codice**. ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

##### Requisiti di capacità tecnica e professionale

5. Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli di comunicazione istituzionale oggetto di gara, comprendenti, ciascuno, tutte le seguenti componenti: ufficio stampa, gestione di canali social, produzione di materiali grafici, per un importo di ciascun servizio non inferiore a € 20.000,00 al netto dell'IVA a favore di enti pubblici, ordini professionali o enti analoghi.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
  - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
  - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6. La documentazione prodotta, ove non sia in originale e nei casi previsti dall'ordinamento, dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale redatta ai sensi del DPR 445/2000 o del D. Lgs. n. 82/2005.
  7. Gli operatori economici indicano nel DGUE gli importi che risultano dai suddetti certificati/attestazioni.
  8. La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale verrà effettuata, a seguito della proposta di aggiudicazione, per l'operatore economico che sarà risultato primo in graduatoria.

#### Art. 8 - CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del **Codice**, i requisiti di cui all'art. 6 sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
2. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del **Codice**, i requisiti di cui all'art. 6 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
3. Il requisito di cui all'art. 7.3 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del **Codice**, dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
4. Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente art. 7.5 deve essere posseduto dal Raggruppamento Temporaneo nel complesso.
5. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del **Codice**, il requisito di cui all'art. 7.5 deve essere posseduto dal Consorzio.
6. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del **Codice**, il requisito di cui all'art. 7.5 deve essere posseduto dal Consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera a).
7. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

#### Art. 9 - AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a

disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
3. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante si riserva comunque di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
4. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
7. L'ausiliario deve:
  - a. possedere i requisiti previsti dall'**art. 6** del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
  - b. possedere i requisiti di cui all'**art. 7** del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
  - c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
8. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
11. **Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
13. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del **Codice**. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in

cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

#### **Art. 10 - SUBAPPALTO**

1. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 11 -GARANZIA PROVVISORIA**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non è richiesta agli operatori economici partecipanti alla presente procedura la prestazione della garanzia provvisoria, trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

#### **Art. 12 -SOPRALLUOGO**

1. Il sopralluogo non è previsto.

#### **Art. 13 -PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della delibera Anac 22 dicembre 2025, n. 524 gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 14 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. **Non sono considerate valide** le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
4. L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 10,00 del giorno 16/11/2026 a pena di irricevibilità**. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
5. Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata

trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

6. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.
7. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla PAD. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

### **Regole per la presentazione delle offerte**

8. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 02 8148 0761 o al Customer Support per Operatori Economici: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com) da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30
9. L'offerta è composta da:  
A – **Documentazione amministrativa**  
B – **Offerta tecnica**  
C – **Offerta economica**
10. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
11. Si precisa che:  
→ l'offerta è vincolante per il concorrente;  
→ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
12. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
13. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del **Codice**.
14. L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
15. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.
16. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
17. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
18. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui

procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **Art. 15 -SOCORSO ISTRUTTORIO**

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del **Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
  - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
4. Non sono sanabili a titolo esemplificativo:
  - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
  - le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
  - la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
5. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
6. In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
7. Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.
8. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di

**esclusione.**

9. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 16 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE<br/>AMMINISTRATIVA</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|

1. L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:
  - A. domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo;
  - B. DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo;
  - C. documentazione da rendere 'in casi specifici', secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo;
  - D. eventuale procura.
2. La domanda, le relative dichiarazioni e il DGUE sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14:
  - dal concorrente che partecipa in forma singola;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
  - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
  - nel caso di aggregazioni di retisti:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
  - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
3. La domanda, le relative dichiarazioni e il DGUE sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

#### **A - Domanda di partecipazione**

4. La domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei *form online*.
5. In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:
  - se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
  - se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.
6. Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:
  - titolare o direttore tecnico per le imprese individuali;
  - socio amministratore o direttore tecnico per le s.n.c.;
  - socio accomandatario o direttore tecnico per le s.a.s.;
  - per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici; socio unico; amministratore di fatto.
7. Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:
  - Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
  - Compilare il *form on line*;
  - Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione", generato dal sistema;
  - Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
  - Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*", firmato digitalmente.
8. In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

#### **B - Documento di gara unico europeo**

9. Il DGUE deve essere compilato, direttamente sulla piattaforma telematica, secondo le indicazioni del Comunicato del MIT n. 6212 del 30/6/2023.
10. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del **Codice** sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
11. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del **Codice** sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
12. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione

all'operatore economico.

13. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del **Codice**, il concorrente dichiara:
  - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del **Codice** commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
  - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del **Codice** emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
  - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del **Codice**, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
14. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
15. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
16. L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
17. Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del **Codice** e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante o il Comune ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

#### **C- Documentazione da presentare in casi specifici**

18. L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiara, inoltre ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
19. L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:
  - il DGUE;
  - la dichiarazione di avvalimento;
  - il contratto di avvalimento, anche misto;
  - il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
20. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.
21. I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale di servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

22. I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
  - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale di servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.
23. I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
24. Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
25. Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:
- copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
  - dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
26. Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
    - (i) copia del contratto di rete;
    - (ii) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
    - (iii) dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
    - (i) copia del contratto di rete;
    - (ii) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
      - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
      - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia

di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Art. 17 - OFFERTA TECNICA**

1. L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD a pena di inammissibilità dell'offerta e deve contenere, a pena di **esclusione**, i seguenti documenti:
  - a) relazione tecnica dei servizi offerti;
  - b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
2. L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 14.
3. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri di valutazione indicati al successivo art. 19.
4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi tabellari di cui al criterio n. 4 (sub 4.1 e 4.2), la Relazione tecnica (ovvero un'apposita tabella/scheda riepilogativa allegata alla medesima), corredata dai *curricula* sottoscritti dai professionisti deve indicare in modo espresso e univoco, per ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato: il nominativo (o il profilo identificativo), la qualifica e lo specifico ruolo assegnato nell'esecuzione dell'appalto (Referente unico, Area A, Area B, Area C); l'elenco analitico degli incarichi/rapporti contrattuali o lavorativi spesi ai fini del raggiungimento dei tre anni di esperienza, specificando per ciascuno: l'ente/ordine committente o datore di lavoro, l'oggetto dell'attività svolta, nonché le date di inizio e fine (mese/anno).

Per il criterio n. 3 il concorrente compila una scheda "offerto / non offerto" per ciascuna condizione dell'art. 7.3 del capitolato.
5. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, nel rispetto del principio di equivalenza.
6. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
7. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, il file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.
8. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, il file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

#### **Art. 18 - OFFERTA ECONOMICA**

1. L'operatore economico inserisce la documentazione economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 e deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale al netto di Iva. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

2. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

**Art. 19 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del **Codice**.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| T – Criterio tecnico   | Punti max 80         |
| E – Criterio economico | Punti max 20         |
| <b>Totale</b>          | <b>Punti max 100</b> |

3. La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.
4. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione della qualità elencati nella sottostante tabella con la rispettiva ripartizione dei punteggi.
5. I punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, vengono indicati con la lettera 'D'.
6. I punteggi tabellari, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, vengono indicati con la lettera 'T'.

| N. | Criterio di valutazione                        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Punti Max | Tipo |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1  | <b>Struttura operativa dedicata</b>            | Assetto organizzativo destinato allo svolgimento dei servizi. In particolare, si valuta: (i) chiarezza del modello di lavoro; (ii) composizione e adeguatezza del <i>team</i> dedicato; (iii) chiarezza dei ruoli e dei flussi interni; (iv) individuazione delle responsabilità e del coordinamento tra le diverse componenti del servizio; (v) disponibilità di risorse strumentali. | 15        | D    |
| 2  | <b>Modalità di organizzazione del servizio</b> | Organizzazione del servizio e raccordo l'Ordine. In particolare, si valuta: (i) completezza dei servizi e delle funzioni disponibili; (ii) disponibilità e funzionalità di supporto e facilità nella gestione e configurazione.                                                                                                                                                        | 12        | D    |

|   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 3 | <b>Tempestività e gestione delle richieste urgenti</b>   | Modalità organizzative e tempistiche di riscontro in caso di emergenze comunicative e temi sensibili. Punteggio tabellare attribuito in misura fissa e predefinita in base alle condizioni migliorative offerte rispetto ai minimi stabiliti, come dettagliate all'art. 7 del Capitolato: 3.1 tempi di presa in carico (max 3 punti); 3.2 reperibilità del team (max 3 punti); 3.3 approvazione rapida dei contenuti (max 2 punti); 3.4 presidio dei commenti e delle criticità sui canali social (max 2 punti).                                                                                                  | 10 | T |
| 4 | <b>Qualifiche ed esperienza del <i>team</i> dedicato</b> | Componenti del gruppo di lavoro con almeno 3 anni di esperienza (anche non continuativa) documentata in comunicazione istituzionale per Ordini professionali o enti pubblici, maturata dalle figure chiave effettivamente dedicate all'esecuzione del servizio. Il punteggio è attribuito in misura fissa e predefinita per ciascuno dei seguenti ruoli (massimo un soggetto valutabile per ruolo): Referente unico del servizio: 1 punto; Responsabile/addetto Area A (Ufficio stampa): 2 punti; Responsabile/addetto Area B (Social media): 2 punti; Responsabile/addetto Area C (Produzione grafica): 2 punti. | 7  | T |
|   |                                                          | Punteggio premiale di 1 punto (fino a un massimo di 3 punti complessivi) per ogni componente del <i>team</i> che documenti, tra le esperienze di cui sopra, almeno 3 anni di attività in comunicazione istituzionale specificamente per Ordini professionali del settore sanitario, delle professioni mediche o delle professioni sanitarie, in ragione della specificità della comunicazione in ambito salute e della particolare sensibilità dei temi trattati.                                                                                                                                                 | 3  | T |
| 5 | <b>Ampiezza e varietà delle fonti</b>                    | Numero, tipologia e copertura delle fonti monitorate, con riferimento a stampa nazionale e locale, testate online, agenzie di stampa, media di settore e specializzati, anche in relazione agli ambiti di interesse dell'Ordine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | D |

|   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6 | <b>Qualità del piano editoriale e dei contenuti per i social proposto</b> | <p>Qualità del piano editoriale proposto in termini di tipologia dei contenuti; <i>format</i>; frequenza di pubblicazione; coerenza con obiettivi istituzionali e <i>target</i>.</p> <p>In particolare, si valuta la metodologia proposta per: (i) presidiare relazioni con media, interlocutori istituzionali e <i>stakeholder</i> rilevanti; (ii) assicurare tempestività di attivazione e circolazione delle informazioni; (iii) organizzare il flusso di comunicazione per esigenze ordinarie e dell'ultimo minuto.</p> | 5 | D |
| 7 | <b>Qualità grafica e multimediale dei contenuti per i social proposti</b> | <p>Qualità grafica, multimediale e audiovisiva dei contenuti destinati ai <i>social</i> media. In particolare, si valuta (i) la qualità e coerenza della proposta grafica rispetto alla comunicazione istituzionale dell'Ordine; (ii) la valorizzazione dell'identità visiva coordinata per la promozione dell'immagine e dei contenuti dell'Ordine; (iii) la capacità di adattamento dei contenuti ai diversi formati e piattaforme.</p>                                                                                   | 9 | D |

|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>8</b> | <b>Metodologia di interlocuzione con il contesto istituzionale e mediatico di riferimento</b> | <i>Punteggio premiale</i> - Qualità e concretezza della metodologia proposta per presidiare le relazioni con i media locali, gli interlocutori istituzionali regionali e gli <i>stakeholder</i> rilevanti per l'Ordine nel contesto di riferimento. In particolare, si valuta: (i) mappatura e piano di media relations: individuazione delle principali testate, agenzie e redazioni locali e degli interlocutori istituzionali rilevanti per l'Ordine, con indicazione delle modalità operative di attivazione e mantenimento dei rapporti nel corso del contratto; (ii) protocolli di gestione delle urgenze comunicative in chiave locale: strumenti e flussi per la gestione tempestiva di richieste urgenti da parte di media o istituzioni del territorio; (iii) modalità di presidio delle attività in presenza (ove richieste): descrizione concreta delle modalità con cui il concorrente assicura la partecipazione a conferenze stampa, eventi istituzionali e situazioni di crisi a rilevanza locale, con impegno vincolante di disponibilità e tempi di raggiungimento. | <b>4</b> | <b>D</b> |
| <b>9</b> | <b>Proposte migliorative</b>                                                                  | Eventuali proposte migliorative, da valutare in base alle reali esigenze dell'Ordine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5</b> | <b>D</b> |

7. La Commissione, verificata la corrispondenza delle offerte tecniche alle prescrizioni della *lex specialis*, procede all'attribuzione del relativo punteggio tecnico e all'ammissione delle relative offerte al prosieguo della procedura.
8. A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente da zero a uno sulla base del metodo di attribuzione discrezionale.
9. I coefficienti sono indicati nella sottostante tabella:

|               |      |
|---------------|------|
| Eccellente    | 1    |
| Ottimo        | 0,80 |
| Buono         | 0,60 |
| Adeguito      | 0,40 |
| Sufficiente   | 0,20 |
| Insufficiente | 0    |

10. I coefficienti da assegnare sono determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un unico valore per ciascun parametro e per ciascuna offerta, attribuito unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo complesso.
11. La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi,

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

12. A ciascun concorrente il punteggio in relazione ai criteri discrezionali viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P(i) = \sum n(Wi * V(a)i)$$

**Dove:**

P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei criteri/sotto-criteri

Wi = peso e punteggio attribuito al criterio/sotto-criterio (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio/sotto-criterio(i) variabile tra zero ed uno;

$\sum$  = sommatoria.

Il risultato del prodotto [Wi\*V(a)i] viene troncato alla seconda cifra decimale.

13. A ciascuno degli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna 'T' della tabella, i punteggi saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto richiesto.
14. Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$Pi = 20 \times V(a)i$$

In cui

**Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame**

Il coefficiente della prestazione offerta **V(a)i** variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula

$$V(a)i = Ri / Rmax$$

**Dove**

**Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo**

**Rmax = ribasso massimo percentuale offerto**

#### **Art. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, di cui uno esterno, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del **Codice**. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
3. La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
5. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

#### **Art. 21 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

1. La prima sessione ha luogo il giorno 17/11/2026 alle ore 10.
2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
  - della documentazione amministrativa;
  - delle offerte tecniche;
  - delle offerte economiche.
3. La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
4. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

#### **Art. 22 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Il RUP Benedetta Luchini accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
  - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
  - b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
  - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15, se necessario.
2. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

#### **Art. 23 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

1. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
2. Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate.
3. La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.
4. La Commissione giudicatrice rende visibile sulla PAD ai concorrenti:
  - i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
  - le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
5. Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

6. Il RUP procede all'apertura delle offerte economiche.
7. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 3.3.
10. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
11. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 3.
12. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 3.
13. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.
14. L'offerta è **esclusa** in caso di:
  - mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
  - presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

#### **Art. 24 - VERIFICA DI ANOMALIA**

1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi alla qualità entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara e nel presente disciplinare.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
3. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
4. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta

non anomala.

5. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
6. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
8. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **Art. 25 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
4. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
5. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.
6. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
7. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
8. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.
9. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
10. Il contratto è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Codice. Trattandosi di un affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, del Codice, ai sensi

dell'articolo 55, comma 2.

11. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la garanzia definitiva, in considerazione dell'importo contenuto dell'affidamento, della natura prevalentemente intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto e dell'assenza di particolari esigenze di tutela cauzionale connesse alla specifica esecuzione del servizio.
12. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
13. La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
14. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del **Codice**.
15. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
16. Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, secondo le modalità indicate all'art. 18 del **Codice**.
17. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
18. Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del Codice e della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al medesimo Codice, l'aggiudicatario è tenuto ad assolvere *una tantum*, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'imposta di bollo in misura pari ad Euro 40,00. Il versamento dovrà essere effettuato con modalità telematiche utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando il codice fiscale della Stazione Appaltante, il Codice Identificativo Gara (CIG) e l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle Entrate (1573 denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36"), fornendo alla Stazione Appaltante copia della quietanza di pagamento ai fini della stipula.
19. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del **Codice**.

#### **Art. 26 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
  - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
  - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di

apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **Art. 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Ordine degli Psicologi della Toscana approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 18/09/2024 con delibera G/74
2. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 28 - ACCESSO AGLI ATTI**

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del **Codice** e dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36 del **Codice**.
2. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

#### **Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

#### **Art. 31 - CLAUSOLE FINALI**

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del **Codice**
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.
3. La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.



Benedetta  
Luchini  
16.10.2026  
09:15:21  
GMT+02:00

Il Responsabile Unico del Progetto

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*